



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI–SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 305/2020 del 18 GIUGNO 2020

CANCILLA

omissis

Fondo Pensioni Sicilia

giudice

ricorrente

convenuto

Determinazione della base pensionabile – Elementi fissi e continuativi della retribuzione - Art. 52 L.R. 9 del 2015 – Non modifica definizione base pensionabile ex L.R. 2/1962 – Retribuzione di risultato – Non è pensionabile.

Ai fini della individuazione del concetto di continuità di un emolumento, [...] esso discende dalla sua inerenza al coacervo delle voci retributive aventi natura stipendiale. A tale presupposto, che non è ritenuto da solo sufficiente a fare ritenere quiescibile un beneficio contrattuale, va infatti aggiunto quello di fissità, definendo con espressione di valore chiaro ed univoco la funzione di permanente corrispettività che, agli effetti della valutazione in pensione, deve necessariamente riconoscersi ai singoli emolumenti retributivi.

Ciò posto, la circostanza che nell'art. 35 D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, tra gli elementi che compongono la struttura della retribuzione, venga inserita la retribuzione di risultato, non significa per ciò solo che tale emolumento abbia le caratteristiche sopra menzionate.

Ciò è tanto vero che, ai sensi del successivo art. 36 [del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10], è previsto che, affinché la quota di retribuzione possa essere ricompresa nella base pensionabile, occorre che la stessa sia una delle componenti facenti parte del c.d. "trattamento economico fisso". In esso sono ammessi soltanto lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, comprendente

ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei contratti collettivi, e la parte fissa della retribuzione di posizione.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca